



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE ELETTRONICHE

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5104 dd. 7.6.2024 – illegittimità del divieto generalizzato comunale di localizzazione degli impianti stazioni radio base - nei regolamenti comunali è necessario il contemperamento tra le esigenze urbanistiche e quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 L. 36/2001 – necessità di garantire una localizzazione alternativa degli impianti

La decisione in commento riguarda il diniego – confermato in primo grado – adottato da un Comune avverso l'istanza di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. 259/03 per la installazione di una infrastruttura elettronica in area comunale. Tale impianto, a parere del Comune contrastava con i criteri localizzativi, preliminarmente individuati dalla stessa società richiedente; inoltre, nelle immediate vicinanze del sito prescelto, sono presenti una serie di strutture pubbliche e private da considerare alla stregua di "siti sensibili" per la presenza di minori (asili nido, area pubblica attrezzata ludico-ricettiva; centro sportivo privato, pista ciclo pedonale).

Il Consiglio di Stato ricorda che la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (*«Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»*) distingue le competenze dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, con l'attribuzione a questi ultimi di potestà regolamentare. Il comma 6 dell'art. 8 dispone infatti che *«I comuni possono adottare un regolamento... per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici»*.

La sentenza chiarisce che l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria implica che le stesse siano in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (in ossequio al principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti); inoltre, che i criteri per la localizzazione non possano essere adoperati quale misura, più o meno surrogata, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche, che l'art. 4 L. n. 36 del 2001 riserva allo Stato (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8141 e sez. VI, 3 agosto 2018, n. 4794).

Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può, comunque, contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, ma solo purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale.

Sono dunque legittime le disposizioni regolamentari che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree.

Deve, in buona sostanza, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202202097&nomeFile=202405104_11.html&subDir=Provvedimenti

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
